



**COMUNE di VERGIATE**

(Provincia di Varese)

*- Servizio attività economico-produttive e comunicazione esterna -*

---

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LE ATTIVITÀ DI**

**ACCONCIATORE, ESTETISTA**

**E PER QUELLE DI**

**TATUATORE E PIERCING**

IL PRESENTE DOCUMENTO, COSTITUITO DA N. 21 ARTICOLI PARI A N. 13 PAGINE,  
E' STATO APPROVATO CON  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 28/06/2007

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LE ATTIVITÀ DI  
ACCONCIATORE, ESTETISTA  
E PER QUELLE DI TATUATORE E PIERCING**

- INDICE -

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>2</b>
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	2
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	2
<b>CAPO II - ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 ACCONCIATORE, ESTETISTA.....</b>	<b>4</b>
ART. 3 - DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ PER L’APERTURA DI NUOVI ESERCIZI.....	5
ART. 4 - REQUISITI SOGGETTIVI E PROFESSIONALI.....	6
ART. 5 - IDONEITÀ EDILIZIO-URBANISTICA DEI LOCALI .....	7
ART. 6 - IDONEITÀ IGIENICO-SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE .....	7
ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ .....	7
ART. 8 - ATTIVITÀ DI VENDITA .....	8
ART. 9 - TRASFERIMENTO DI SEDE.....	8
ART. 10 - SUBINGRESSO .....	8
ART. 11 - ATTIVAZIONE E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ.....	9
ART. 12 - DIVIETO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ .....	9
ART. 13 - PROVVEDIMENTI D’URGENZA .....	9
ART. 14 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI .....	9
<b>CAPO III - ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2 TATUAGGIO E PIERCING.....</b>	<b>10</b>
ART. 15 - ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E DI PIERCING .....	10
<b>CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI .....</b>	<b>11</b>
ART. 16 - VIGILANZA .....	11
ART. 17 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.....	11
<b>CAPO V - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>13</b>
ART. 18 - ESPOSIZIONE CARTELLI OBBLIGATORI .....	13
ART. 19 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI .....	13
ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI.....	13
ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE .....	13

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le seguenti attività esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico o privato, da persone fisiche o giuridiche:
  - a) **Acconciatore**
    - > Legge 14 febbraio 1963, n. 161 “*Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini*” e successive modifiche;
    - > Legge 17 agosto 2005, n. 174 “*Disciplina dell’attività di acconciatore*”;
    - > D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10 “*Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche*” convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40;
  - b) **Estetista**
    - > Legge Regionale 15 settembre 1989, n. 48 “*Disciplina dell’attività di estetista*”;
    - > Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “*Disciplina dell’attività di estetista*”
    - > D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10 “*Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche*” convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40;
2. Il presente regolamento disciplina anche le pratiche inerenti a:
  - a) **Tatuaggio e Piercing:**
    - > Circ. Ministero della Sanità 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 “*Linee Guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza*”;
    - > Circ. Ministero della Sanità 16 luglio 1998 n. 2.8/633 “*Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità relativi alla circolare 5 febbraio 1998 n. 2.9/156*”;
    - > D.d.g. Regione Lombardia 13 marzo 2003, n. 4259 “*Linee guida per l’aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetiste*”.
    - > Circ. Regione Lombardia 10 aprile 2003, n. 14 “*Linee-guida per l’aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste*”.
    - > D.d.g. Regione Lombardia 27 aprile 2004, n. 6932 “*Linee guida per l’esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing*”.
3. E’ esclusa qualsiasi attività con finalità di carattere terapeutico, propria delle professioni sanitarie o ausiliarie delle medesime, disciplinate dal R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sanitarie.

### Art. 2 - Definizioni

1. L’attività di “**acconciatore**” comprende tutti i trattamenti ed i servizi, volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Sono esclusi il trapianto e l’impiantologia.
2. L’attività di “**estetista**” comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti, compresa l’applicazione di unghie artificiali.

Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell’allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1.

3. Coi termini **“tatuaggio”** o **“attività di tatuatore”** s'intende la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
4. Col termine **“piercing”** s'intende l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura sul lobo dell'orecchio.

## CAPO II - ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 ACCONCIATORE, ESTETISTA

### **Art. 3 – Dichiarazione di inizio attività per l'apertura di nuovi esercizi**

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1, comma 1 è soggetto a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 da presentarsi da parte dell'interessato al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
2. Ogni persona fisica, fatto salvo quanto di competenza della Commissione provinciale per l'artigianato, può essere titolare di esercizi diversi a condizione che in ciascuno di questi operi stabilmente un direttore in possesso della qualifica professionale richiesta.
3. Le società aventi i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 "*Legge quadro per l'artigianato*", possono essere intestatarie di un numero di esercizi pari a quello dei soci qualificati che vi operano abitualmente e professionalmente.
4. Le società non aventi i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 possono essere intestatarie di più esercizi, a condizione che in ciascuno di questi operi un direttore in possesso della specifica qualifica professionale.
5. Il soggetto interessato all'inizio di una nuova attività, o all'inizio di attività in nuovi locali per trasferimento deve presentare apposita dichiarazione di inizio attività indirizzata al Responsabile dell'area competente.  
La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi essenziali al fine della valutazione della stessa:
  - a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo del richiedente. In caso di società: ragione sociale o denominazione e sede legale;
  - b) Descrizione specifica dell'attività (*acconciatore - estetista*);
  - c) Certificazione o autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui al successivo art. 4;
  - d) Ubicazione del locale destinato all'attività (*via e numero civico o, in mancanza, esatti punti di riferimento – mappale, etc.*);
  - e) Documentazione comprovante la conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali e/o autocertificazione della stessa (*indicando i relativi estremi di riferimento*);
  - f) Idoneo parere favorevole di idoneità igienico-sanitaria espresso dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente territorialmente rispetto ai requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento ed ai requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio e del personale addetto.
  - g) Documentazione comprovante il titolo di disponibilità dei locali (*contratto d'affitto, atto di proprietà, compravendita, altro*);
  - h) Pianta planimetrica, corrispondente allo stato di fatto o relativo progetto dei locali, con piano delle attrezzature e indicazione delle superfici parziali e totali.
6. In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui sopra il Responsabile dell'area competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti;

7. In caso le citate carenze siano sanabili, l'interessato provvede a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, su richiesta del Responsabile d'area competente, entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Nel caso in cui sia prevista l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi esterni, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di 30 giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
9. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi positivamente 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività all'amministrazione competente in caso la stessa non emetta alcun provvedimento di divieto e/o sospensione di cui sopra. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'ente competente stesso.
10. Successivamente all'effettivo inizio attività il Responsabile dell'area competente può provvedere ad emettere relativa presa d'atto a conclusione del procedimento ed al fine di agevolare l'attività di controllo da parte degli organi competenti.
11. E' fatto comunque salvo il potere del Responsabile d'area competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/90.
12. La modifica dei dati di cui alla lettera a) del precedente comma 5, nonché l'introduzione o la sostituzione di soci o direttori in possesso della qualifica professionale devono essere comunicati al Comune.

#### **Art. 4 - Requisiti soggettivi e professionali**

1. L'esercizio dell'attività di **acconciatore**, in qualsiasi luogo pubblico o privato venga svolta anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della Legge 17.08.2005, n. 174.
2. L'esercizio dell'attività di **estetista**, in qualsiasi luogo pubblico o privato venga svolta anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 della Legge 04.01.1990, n. 1.
3. Le attività di cui sopra possono essere svolte sia in forma artigiana, in base alla disciplina di cui alla Legge 08.08.1985 n. 443, che in forma diversa da quella artigiana. Inoltre l'attività può essere svolta sia in forma individuale che societaria.
4. Attività svolta in forma artigiana:  
L'impresa deve possedere e mantenere i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443 per le imprese artigiane. L'impresa può essere costituita come:
  - a) Impresa individuale: in questo caso i requisiti tecnico-professionali di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere posseduti direttamente dal titolare dell'impresa individuale.
  - b) Impresa costituita in forma societaria: l'impresa può essere costituita secondo i tipi societari disciplinati dalla legge, compresa la forma cooperativa. Sono escluse le tipologie della società per azioni ed in accomandita per azioni.
    - per lo svolgimento dell'attività di **acconciatore** mediante impresa costituita in forma societaria, la maggioranza dei soci, ovvero almeno uno nel caso di due soci, deve svolgere lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e

deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al precedente comma 1;

- per lo svolgimento dell'attività di **estetista**, tutti i soci che esercitano professionalmente tale attività nonché i dipendenti, dovranno risultare in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al precedente comma 2.

Casi particolari:

- società a responsabilità limitata con unico socio: tale tipologia è ammissibile sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- società in accomandita semplice: tale tipologia è ammissibile sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

5. Attività svolta in forma diversa da quella artigiana:

L'impresa può essere costituita come:

- a) Impresa individuale: i requisiti tecnico-professionali di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, oppure da un Direttore Tecnico dallo stesso nominato. Nell'ipotesi in cui l'impresa gestisca più esercizi, deve essere presente presso ognuno degli stessi un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui ai precedenti commi 1 e 2.

b) Impresa costituita in forma societaria:

- per lo svolgimento dell'attività di **acconciatore** dovrà essere nominato un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al precedente comma 1 designato tra i soci partecipanti al lavoro, oppure tra i familiari coadiuvanti o tra i dipendenti dell'impresa.
- per lo svolgimento dell'attività di **estetista**, tutti i soci che esercitano professionalmente tale attività nonché i dipendenti, dovranno risultare in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al precedente comma 2.

6. I soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui ai precedenti commi 1 e 2 indicati dall'impresa esercente l'attività, devono svolgere la propria attività nell'esercizio con carattere di continuità.

7. Nei confronti del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci amministratori delle società esercenti l'attività, nonché nei confronti dei soggetti nominati quali Direttori Tecnici, non devono sussistere cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni (*legge antimafia*).

8. L'attività condotta a seguito di perdita dei requisiti tecnico-professionali e dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo, oltre ad essere soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge o dal presente regolamento, è diffidata a regolarizzarsi entro congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla notifica dell'atto di diffida. Decorso il termine assegnato, qualora il diffidato non abbia provveduto alla regolarizzazione, l'attività è considerata abusiva e, pertanto, è fatta cessare immediatamente con apposito provvedimento dirigenziale che ne dispone il divieto di prosecuzione.

### **Art. 5 - Idoneità edilizio-urbanistica dei locali**

1. Le strutture edilizie destinate allo svolgimento dell'attività di acconciatore o estetista devono avere idonea destinazione d'uso in base alle norme vigenti e agli strumenti urbanistici comunali.
2. E' comunque necessario che le strutture siano dotate di agibilità relativa alle specifiche caratteristiche dell'attività da svolgere.
3. Trattandosi di attività soggette a dichiarazione di inizio attività, la destinazione d'uso e l'agibilità devono sussistere dal momento in cui viene presentata la citata dichiarazione di inizio attività.
4. La regolarità sotto il profilo edilizio implica anche la dimostrazione dell'avvenuto adeguamento degli impianti alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

### **Art. 6 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature**

1. Spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente territorialmente l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio e del personale addetto con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **Art. 7 - Modalità di svolgimento delle attività**

1. Le attività oggetto del presente Regolamento devono essere svolte nei locali indicati nella dichiarazione di inizio attività. E' vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante.  
Le medesime attività possono essere svolte dai titolari dell'esercizio o loro dipendenti o collaboratori presso il cliente stesso, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro ed il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.
2. Le predette attività possono svolgersi presso il domicilio dell' esercente, qualora i locali posseggano i previsti requisiti igienico-sanitari ed edilizi oltre ad ingressi e servizi igienici separati dagli altri locali adibiti a civile abitazione.
3. In occasione di fiere, manifestazioni e altre riunioni di persone, acconciatori unisex ed estetisti, con l'osservanza delle norme igienico sanitarie, possono svolgere la propria attività a titolo dimostrativo al di fuori dei locali autorizzati, previa comunicazione al Comune e, se occorrente, previo ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
4. L'attività condotta in difetto di presentazione di dichiarazione di inizio attività, oltre ad essere soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge o dal presente regolamento, è fatta cessare immediatamente con apposito provvedimento dirigenziale che ne dispone il divieto di prosecuzione.

### **Art. 8 - Attività di vendita**

1. Le imprese esercenti l'attività di acconciatore ed estetista nei locali in cui si svolge l'attività possono cedere, a titolo gratuito od oneroso, alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento delle proprie attività e finalizzati esclusivamente alla continuità dei trattamenti in corso.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1) l'attività di vendita, ancorché secondaria rispetto a quella di servizio, è soggetta alle norme vigenti in materia di commercio.

### **Art. 9 - Trasferimento di sede**

1. I trasferimenti di sede di esercizi già esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 da presentarsi da parte dell'interessato al comune territorialmente competente in base a quanto stabilito all'art. 3.
2. I trasferimenti di sede sono consentiti purché avvengano nel rispetto dei requisiti personali e professionali degli esercenti, nonché dei requisiti strutturali edilizio-urbanistici ed igienico-sanitari dei locali come già sopra meglio specificato.

### **Art. 10 - Subingresso**

1. Il trasferimento per atto fra vivi o per causa di morte, in proprietà o in gestione, di un'azienda esercente le attività disciplinate dal presente Regolamento, comporta il diritto del subentrante all'esercizio dell'attività a proprio nome purché lo richieda e sia in possesso dei requisiti professionali previsti a seconda della tipologia di attività e a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda.
2. In caso di trasferimento in gestione, alla cessazione del contratto, il proprietario dell'azienda ha diritto a riacquisire il diritto all'esercizio dell'attività a proprio nome.
3. Nei casi di subingresso senza trasferimento e senza modifiche dei locali e alle attrezzature, l'attività può essere iniziata immediatamente all'atto della presentazione della necessaria dichiarazione di inizio attività attestante i requisiti di cui ai precedenti articoli.
4. I subentranti per causa di morte, in possesso di qualifica professionale, possono continuare l'attività del dante causa previa comunicazione al Comune. Entro un anno dal decesso, devono presentare dichiarazione di subingresso attività secondo le modalità del successivo comma; entro lo stesso termine possono cedere l'azienda anche se la stessa risulta cessata.
5. Le dichiarazioni di subingresso attività devono essere presentate secondo le modalità di cui sopra e devono essere accompagnate:
  - a) In caso di subingresso per atto fra vivi: dall'atto di cessione d'azienda debitamente registrato ovvero da dichiarazione del notaio rogante;
  - b) In caso di subingresso per causa di morte: dalla documentazione attestante la successione.

### **Art. 11 - Attivazione e sospensione dell'attività**

1. L'attività può essere iniziata decorsi positivamente 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività come meglio specificato al precedente art. 3. L'inizio dell'attività non può comunque avvenire oltre i 6 mesi dall'avvenuta decorrenza positiva dei 30 giorni dalla data di presentazione della citata dichiarazione di inizio attività, salvo proroga.
2. In caso di sospensione dell'attività per periodi superiori a 30 giorni occorre darne preventiva comunicazione al Comune. La sospensione non può superare i 6 mesi nell'arco di ogni anno, salvo proroga.
3. Il Responsabile dell'area competente può consentire la proroga dei termini di cui ai commi 1 e 2 per comprovati gravi motivi.

### **Art. 12 – Divieto di esercizio dell'attività**

1. Il Responsabile dell'area competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e/o di rimozione degli effetti della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 3 nei seguenti casi:
  - a) perdita dei requisiti soggettivi (personali e/o professionali) da parte del titolare, qualora sia decorso infruttuosamente il termine assegnato ai sensi dell'art. 4, comma 8.
  - b) mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dall'avvenuta decorrenza positiva dei 30 giorni dalla data di presentazione della citata dichiarazione di inizio attività, salvo proroga prevista al precedente articolo;
  - c) sospensione dell'attività per oltre 6 mesi nell'arco di un anno, salvo proroga prevista al precedente articolo;
  - d) mancata presentazione, entro 3 mesi dall'inizio attività, del certificato d'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane;
  - e) decesso del titolare, salvo che vi sia subingresso da parte di eredi come da art. 10;
  - f) cancellazione della società titolare dell'esercizio dall'Albo Artigiani o dal Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio.

### **Art. 13 – Provvedimenti d'urgenza**

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni amministrative contemplate nei precedenti articoli, nei casi contingenti e urgenti determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco in qualità di autorità locale d'igiene provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

### **Art. 14 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi**

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetista sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria.
2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, gli esercenti devono scegliere un unico orario fra quelli previsti per le diverse attività.

### CAPO III - ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2 TATUAGGIO E PIERCING

#### Art. 15 - Attività di tatuaggio e di piercing

1. Chi intende esercitare l'attività di tatuaggio o di piercing deve chiedere al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda ASL competente per territorio un parere di conformità igienico-sanitario dei locali e congiuntamente deve presentare una dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla conduzione dell'attività in conformità alle istruzioni dell'autorità sanitaria competente.
2. L'attività può essere intrapresa previa comunicazione al Comune dell'inizio dell'attività completa di:
  - a) parere igienico-sanitario di cui al comma 1;
  - b) documentazione comprovante idonea destinazione d'uso e agibilità dei locali, impianti elettrici e apparecchiature a norma;
  - c) autocertificazione ai fini antimafia;
  - d) copia della dichiarazione di assunzione di responsabilità di cui al comma 1;
  - e) attestazione relativa al superamento del corso professionale previsto dalla DDG Regione Lombardia 27 aprile 2004, n. 6932 "*Linee Guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing*".

In attesa che vengano istituiti i suddetti corsi professionali è richiesto il possesso della qualifica professionale, accertata ed attestata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, rispondente a quanto disposto dagli artt. 3 e 4 della legge 4 gennaio 1990 n. 1 per quanto riguarda le attività di estetista.

Entro 24 mesi dall'istituzione dei corsi professionali, tutti gli esercenti l'attività, anche se in possesso del requisito professionale per estetista, hanno l'obbligo di frequentare i suddetti specifici corsi e di presentare il relativo attestato di partecipazione al Comune. In mancanza si applica quanto disposto dal precedente art. 6, comma 5.
3. L'attività è svolta nel rispetto delle modalità prescritte dalle "*Linee guida*" emesse dalla Regione Lombardia e comprensive dell'obbligo di consenso informato e dell'autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne abbia la potestà per i minori che si sottopongono ai trattamenti.

## CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI

### Art. 16 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento compete agli organi preposti.  
Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e a qualsiasi altro organo di polizia, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività oggetto del presente regolamento.

### Art. 17 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è sanzionata con sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Si applica una sanzione amministrativa **da 80,00 a 480,00 euro** nei seguenti casi:
  - a) Svolgimento dell'attività di acconciatore in assenza della presentazione di idonea dichiarazione di inizio attività;
  - b) Svolgimento dell'attività di acconciatore in assenza dei requisiti professionali richiesti;
  - c) Inosservanza dell'obbligo dell'esercizio dell'attività con carattere di continuità da parte del titolare o della persona in possesso della qualifica professionale;-
  - d) Svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli dichiarati quali sede dell'attività stessa;
  - e) Svolgimento dell'attività in forma ambulante;
  - f) Svolgimento dell'attività di tatuatore e/o piercing in assenza della presentazione della comunicazione di inizio attività;
  - g) Svolgimento dell'attività di tatuatore e/o piercing in assenza dei requisiti professionali richiesti;
3. Si applica una sanzione amministrativa **da 50,00 a 300,00 euro** nei seguenti casi:
  - a) Mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti;
  - b) Mancata comunicazione della sospensione dell'attività per periodi superiori ai 30 giorni;
  - c) Mancata esposizione del cartello con le tariffe delle prestazioni professionali praticate;
  - d) Mancata osservanza degli orari comunicati;
  - e) Mancata esposizione delle avvertenze per l'uso delle lampade U-VA o esposizione di cartelli con avvertenze non conformi a quanto stabilito dall'ASL competente.
4. Si applica una sanzione amministrativa **da 25,00 a 150,00 euro** nei seguenti casi:
  - a) mancato possesso presso l'esercizio, ai fini dei controlli, di copia della dichiarazione di inizio attività di cui agli articoli precedenti e/o all'eventuale relativa presa d'atto rilasciata dal Responsabile dell'area;
  - b) mancata esposizione del cartello recante l'orario di apertura;
  - c) violazioni non comprese nei commi e/o lettere precedenti.

5. Per l'attività di estetista esercitata senza i requisiti professionali o in assenza di presentazione di idonea dichiarazione di inizio attività, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1990 n. 1.

## CAPO V - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

### **Art. 18 - Esposizione cartelli obbligatori**

1. All'interno dell'esercizio è obbligatorio tenere esposto al pubblico, in luogo ben visibile, un cartello che indichi, in modo chiaro e ben leggibile, le tariffe delle prestazioni professionali praticate.
2. Presso l'esercizio è obbligatorio tenere a disposizione di ogni eventuale controllo da parte degli organi competenti, copia della dichiarazione di inizio attività di cui agli articoli precedenti e/o dell'eventuale relativa presa d'atto rilasciata dal Responsabile dell'area;
3. E' obbligatorio tenere esposto al pubblico un cartello visibile dall'esterno recante gli orari praticati.
4. In prossimità di lampade UV-A è obbligatoria la presenza di cartelli o di altri mezzi di informazione riportanti le avvertenze per l'uso conformi a quanto stabilito dall'ASL competente.
5. Le attività di tatuaggio e piercing devono esporre in luogo ben visibile un cartello che riporti, in modo chiaro e ben leggibile, il memorandum allegato alle linee guida del Ministero della Sanità.

### **Art. 19 - Abrogazione di norme precedenti**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intende abrogato il seguente precedente regolamento comunale:  
> *“Regolamento Comunale per le attività di acconciatore, estetista e per quelle di tatuatore e piercing”* (approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 09/05/2005, modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 30/09/05);

### **Art. 20 - Disposizioni finali**

1. Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili vigenti nel tempo.

### **Art. 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e termini di legge.